



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - ☎ 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

Albo Pretorio n. 751 del 17 OTT 2014

DETERMINAZIONE

n. 34

data 16/10/2014

OGGETTO:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- il fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro EE.LL. del 22.1.2004, si articola in risorse:

- a) decentrate stabili (art. 31 c. 2 del CCNL 22/1/2004) le quali hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e sono state determinate, con riferimento all'anno 2003, secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 del medesimo CCNL 2004 e dai successivi Contratti Collettivi Nazionali, per essere definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- b) decentrate variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22/1/2004) che :
 - b.1.) presentano carattere di eventualità e variabilità e vengono determinate annualmente secondo quanto prescritto dall'art. 15 del CCNL 1/4/1999;
 - b.2.) devono essere previste in bilancio, debitamente motivate e formalizzate in un atto di indirizzo fornito dalla Giunta Municipale in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo; con possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k) e comma 2 del CCNL 01/04/1999, nonché per l'applicazione della disciplina dell'art. 15 comma 5 del medesimo CCNL;

PRECISATO che sia per le risorse stabili che per le variabili, le seguenti norme contrattuali progressivamente prevedono la possibilità di incrementi:

- articolo 4, commi 1 e 2 del CCNL 9.5.2006;
- articolo 8, commi 2,3 del CCNL 11.4.2008;
- articolo 4, comma 2, del CCNL 31.7.2009;

CONSIDERATO CHE :

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge

122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa anche attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che *dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*. La norma dunque definisce un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate vincolate nella quantificazione determinata per il 2010 (limite insuperabile) ed impone inoltre un taglio automatico delle risorse decentrate (in presenza di diminuzione di personale) che opera a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni autonomamente potrebbero decidere di effettuare per ragioni di equilibri di bilancio;

VISTE a tal proposito :

- la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 12 del 15/04/2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14/06/2011), inerente gli indirizzi applicativi dell'art. 9 sopracitato, la quale ha precisato che *... "si ritiene che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 01 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo"*;
- la delibera della Corte dei Conti Sezioni riunite nr. 51/2011 relativa alle varie fattispecie che rientrano nella c.d. lett. k) dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 la quale precisa quanto segue:
- *che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;*
- *che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78"*;
- *che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa;*
- *che per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna;*
- la delibera corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Puglia nr. 58 del 12/07/2011, per quanto non in contrasto con la deliberazione Corte dei Conti - Sezioni Riunite precedentemente citata, inerente le modalità di riduzione del fondo;

RILEVATO che ai fini dell'applicazione dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), occorre in via preliminare rappresentare quanto segue:

- a) i vincoli del comma 2 bis (rispetto del limite 2010 e riduzione proporzionale del fondo) danno vita a due distinti controlli, da eseguirsi nella successione di seguito indicata in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni;

- b) la verifica del rispetto del vincolo di contenimento delle risorse decentrate nei limiti del corrispondente importo dell'anno 2010 si ritiene debba effettuarsi ponendo a confronto l'entità dei fondi relativi agli esercizi 2010 – 2014, considerati, entrambi :
 - al netto delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative alle incentivazioni per la progettazione di opere pubbliche in quanto si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l'Amministrazione che afferiscono, inoltre, ad un numero ben individuabile di dipendenti ;
 - al netto delle eventuali economie provenienti dall'anno precedente e delle aggiunte derivanti dagli anni pregressi (Deliberazione Corte dei Conti –Sezione Toscana – n. 519/2011);
 - al lordo delle risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali quelle di cui all'art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1° aprile 1999 relative al recupero dell'evasione ICI e quelle di cui alla lett. d) del citato art. 15 , vale a dire le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997 (contratti di sponsorizzazione) ,
- c) l'eventuale decurtazione dell'ammontare del fondo in questione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (personale medio 2014 rispetto al personale medio 2010), deve avvenire assumendo quale base di calcolo le risorse decentrate stabili e variabili, al netto di quelle sopra citate;
- d) la riduzione interessa tutto il fondo in quanto la norma prevede che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personaleè comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio "*;

EVIDENZIATO a tal fine che:

- nel corso del 2013 si è verificata la fuoriuscita per pensionamento di nr. 2 unità di personale a decorrere rispettivamente dal 1.8.2013 e 14.9.2013;
- è stata attivata la procedura selettiva per la copertura delle unità di personale di cui sopra, mediante trasferimento da altre PP.AA. (mobilità in ingresso);
- in questa fase si ritiene di non attribuire rilevanza a tali trasferimenti ai fini della determinazione della consistenza del personale in servizio al 31.12.2013-01.01.2014;
- che conseguentemente il complesso del fondo potrà essere eventualmente rivisto per una quantificazione definitiva in conseguenza di ulteriori cessazioni che dovessero verificarsi nel corso del 2014;

DATO atto che il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2010 ammontava a complessivi € 94.012,72 di cui:

- € 77.505,04 (art. 31, comma 2, del CCNL 2002/2003) di risorse stabili;
- € 16.507,68 (art. 31, comma 3, del CCNL 2002/2003) di risorse variabili;

DATO ATTO CHE:

- la somma dalla quale partire per individuare il *"tetto da non superare "* è rappresentata dal valore del fondo risorse decentrate 2010, come determinato con le delibere precedentemente indicate, pari a € 94.012,72;
- tale importo va considerato al netto delle seguenti voci :
 - o somme derivanti dall'applicazione automatica di disposizioni legislative e contrattuali nazionali sostanzialmente ascrivibili all'art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1/4/99 (riconfermato nella sua applicazione dall'art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004) (es. incentivi per la progettazione di opere pubbliche, servizi conto terzi) pari ad € 3.000;
- il Fondo risorse decentrate anno 2010 , al netto degli importi sopra specificati, è pari ad € 91.012,72;
- tale importo costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010 e successive modifiche, il tetto di spesa (limite) da non superare, per ciascun anno, nel triennio 2011-2014;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto anche per l'anno 2014 di confermare l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2 del CCNL 01/04/99 nel limite dell'0,77 su base annua del monte salari dell'anno 1997 (massimo consentito (1,2%)

Accertato che:

- il Comune ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2013;
- l'Ente rispetta il limite in materia di incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (calcolo effettuato con metodologia integrativa dei dati provenienti dalle società partecipate aventi rilievo a tal fine) così come sotto riportato:
 - inferiore al 40% (24,00%) per l'anno 2011 (calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e s.m.e i;

- inferiore al 50% (25,00%) per l'anno 2012 (calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214);
- inferiore al 50% (26,60%) per l'anno 2013, come da art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 nel testo in vigore dal 1.1.2012 modificato in ultimo con l'art. 28, comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011 n. 214;
- l'Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

Visto il parere delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti n. 51/2011 nel quale è stato esplicitato che rientrano nel tetto complessivo del fondo tutti i compensi potenzialmente destinati alla generalità dei dipendenti, esclusi quelli erogati per le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche e agli avvocati dell'Ente, che rientrano nel fondo ma non sono soggetti ai limiti di cui trattasi;

Che viene rispettato il tetto massimo previsto per il fondo per le risorse decentrate 2014 rispetto al fondo per le risorse decentrate 2010, come sotto evidenziato:

- Limite del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2010 € 91.012,72;
- Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2014 netto € 91.004,96;

Che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010, sopra citato anche il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività per l'anno 2014 non dovrà pertanto superare, così come non supera, il limite del fondo 2010 per € 91.012,72, al netto di € 3.000 per gli incentivi alla progettazione di opere pubbliche;

Visto l'art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, il quale consente di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari, se derivanti dalla quota stabile del fondo;

Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0081510 del 13.07.2011 e il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 58/2001 in merito ai risparmi provenienti dal fondo dell'anno precedente che non costituiscono incremento della spesa da assoggettare al limite di cui al citato art. 9, comma 2bis, del DL 78/2010;

Dato atto che nella definizione delle risorse variabili sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1 lettera k), (incentivi per progettazione ex Legge Merloni, incentivi ex L.r. 19), negli importi così come risultanti dagli stanziamenti del bilancio di previsione 2014;

Visto il D.L. n. 78/2010 ed in particolare l'art. 14 (patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) che detta norme sul contenimento delle dinamiche di crescita della spesa del personale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2014, così come definito nel presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, come risulta dai prospetti allegati e nello specifico:

- la riduzione in termini assoluti per l'anno 2014 della spesa del personale, comprensiva di IRAP e buoni pasto, rispetto alla spesa 2013;
- riduzione della dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, come disposto dall'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;
- contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010 ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile dei Servizi Finanziari, contenente la specifica di tutte le voci comprese nel Fondo di Produttività 2014, come previste analiticamente dall'art. 31 del CCNL del 22.01.2004, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del Piano anticorruzione comunale, approvato con deliberazione di GC n. 13 del 28.1.2014

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di definire il Fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività personale dipendente – ANNO 2014, in applicazione degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004 e di quanto in premessa indicato secondo le linee, i criteri ed i limiti di cui in premessa, fatta comunque salva la loro verifica alla luce di novità legislative e circolari interpretative successive;

Di quantificare il Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2014 in complessivi € 94.004,96, come risulta dalla scheda A), allegata al presente atto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel seguente modo:

- € 79.597,48 (art. 31, comma 2, del CCNL 2002/2003) di risorse stabili;
- € 14.407,48 (art. 31, comma 3, del CCNL 2002/2003) di risorse variabili;

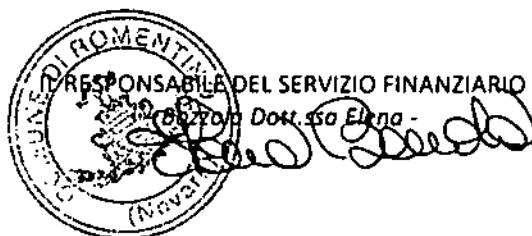
Di dare atto che viene rispettato il tetto massimo previsto per il fondo per le risorse decentrate 2010, pari a € 91.012,72 al netto delle risorse di cui all'art. 15, comma 1, CCNL 1999 lett k), come risulta nel prospetto sotto riportato:

- Limite del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2010 € 91.012,72;
- Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2014 € 91.004,96;

Di dare pertanto atto che complessivamente il suddetto Fondo è definito in €. 94.004,96 e che lo stesso, in ossequio all'art. 9, comma 2 bis della Legge 133/2010, comprendendo gli stessi incentivi per progettazione ex Legge Merloni dell'anno precedente (per complessivi € 3.000,00), risulta essere inferiore al Fondo previsto per l'anno 2010;

Di assumere l'impegno di spesa per il Fondo come sopra costituito per l'anno 2014, così come ogni altro atto di natura gestionale che dovesse risultare utile;

Di dare atto che la spesa di cui sopra trova imputazione negli appositi capitoli del bilancio corrente;



ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

In relazione a quanto disposto dagli articoli 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento:

☐ E' SOGGETTO agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nelle apposite sezioni dell'"Amministrazione Trasparente";

☒ NON E' SOGGETTO agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bazzola Dott.ssa Elena -

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si appone visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria al presente provvedimento, che è reso pertanto esecutivo.

Romentino, li

16/10/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bazzola Dott.ssa Elena -

N. 751 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

dal 17 OTT 2014 al 1 novembre 2014

Romentino, li

17 OTT 2014



IL MESSO COMUNALE